




DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E POLITICHE PER
L'OCCUPAZIONE
AREA DIRITTO ALLO STUDIO SCOLASTICO e UNIVERSITARIO
GR 59 04



Ai Responsabili delle Istituzioni Formative del
Lazio

Alla Città Metropolitana di Roma Capitale e alle
Amministrazioni Provinciali del Lazio

LORO INDIRIZZI MAIL

Oggetto: Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale. **Iscrizioni alle prime annualità, anno scolastico e formativo 2023/2024**

Premessa

Le iscrizioni, come noto, costituiscono la prima fase del procedimento di avvio della programmazione dell'anno scolastico/formativo 2023/2024 che coinvolge attori pubblici e privati.

Con la presente si intendono disciplinare i termini e le modalità per l'iscrizione alle prime annualità dell'anno scolastico/formativo 2023/2024 dei Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale (IeFP) del Lazio, validi per l'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale ai sensi del D.lgvo 226/2005, erogati dai Centri di formazione professionale (Istituzioni formative, IF).

La puntuale e corretta definizione delle operazioni e delle procedure di iscrizione costituisce quindi presupposto necessario per una efficace programmazione delle attività educative e formative, per l'attivazione di proficui rapporti fra genitori ed istituzioni scolastiche/formative, per le notevoli implicazioni sulla formazione delle classi, nonché, in via più generale, per una adeguata offerta formativa sul territorio.

Si chiede, pertanto, la consueta attenzione di tutti i soggetti in indirizzo, ciascuno per la parte di competenza, affinché che tale processo si svolga nei modi e nei tempi normativamente previsti.

Responsabilità condivisa

Si ritiene utile richiamare preliminarmente la responsabilità condivisa a garanzia dell'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e formazione professionale.

L'obbligo di istruzione mira, infatti, a garantire a tutti l'acquisizione delle competenze di base, necessarie per l'esercizio dei diritti di cittadinanza e coinvolge, pertanto, la responsabilità dei seguenti soggetti:

- i genitori, coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, il tutore o l'affidatario, cui competono le scelte tra i diversi percorsi formativi e le opzioni del tempo scuola;
- le Istituzioni Formative/Istituzioni Scolastiche, dalle quali dipende l'adozione delle strategie più efficaci e coerenti, atte a garantire elevati livelli di apprendimento e di formazione. In proposito, assumono particolare rilievo le metodologie didattiche finalizzate all'orientamento della scelta dei percorsi di studio e di lavoro;
- le Regioni e gli Enti locali, cui spetta assicurare le condizioni più idonee per la piena fruizione del diritto allo studio da parte di ciascun alunno e di garantire le dotazioni e i supporti strutturali e necessari allo svolgimento dell'attività didattica.

Iscrizioni on line

Si effettuano **on line** le iscrizioni ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati dai centri di formazione professionale accreditati dalla Regione Lazio nonché ai percorsi di IeFP erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali.

Conformemente a quanto stabilito dal MIUR, con circolare prot. 33071 del 30 novembre 2022, le domande di iscrizione *on line* devono essere presentate **dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023 alle ore 20:00 del 30 gennaio 2023**

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale (affidatari, tutori) si abilitano al servizio "Iscrizioni *on line*", disponibile sul portale del Ministero dell'istruzione e del merito www.istruzione.it/iscriziononline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature). La funzione per l'abilitazione sarà disponibile **a partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022**.

Si sottolinea che l'iscrizione *on line* ai Centri di istruzione e formazione professionale regionali è riservata esclusivamente agli studenti che abbiano conseguito o prevedano di conseguire il titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico/formativo **2023/2024** e intendano assolvere l'obbligo di istruzione attraverso la frequenza di percorsi di IeFP. L'Amministrazione regionale garantisce in ogni caso, soprattutto agli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo a livello territoriale.

All'atto dell'iscrizione, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale rendono le informazioni essenziali relative all'alunno/studente per il quale è richiesta l'iscrizione (codice fiscale, nome e cognome, data di nascita, residenza, etc.) ed esprimono le loro preferenze in merito all'offerta formativa proposta dalla scuola o dal centro di formazione professionale prescelto.

Le istituzioni scolastiche destinatarie delle domande offrono supporto alle famiglie prive di strumentazione informatica. In subordine, qualora necessario, anche le scuole di provenienza offrono il medesimo servizio.

Si ricorda che il sistema "Iscrizioni *on line*" permette di presentare una sola domanda di iscrizione per ciascun alunno/studente consentendo, però, ai genitori e agli esercenti la responsabilità genitoriale di indicare anche una seconda o terza scuola/centro di formazione professionale cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione scolastica scelta per prima non avesse disponibilità di posti per l'anno scolastico 2023/2024.

Gestione dei casi di eccedenza e criteri di precedenza nell'ammissione

Le domande di iscrizione sono accolte entro i limiti derivanti dalla capienza delle aule/dotazioni organiche dei Centri, in linea con la direttiva sull'accreditamento e dal mantenimento del numero massimo di corsi ed allievi già autorizzato nell'anno precedente (vincolo connesso alla effettiva disponibilità di risorse).

In previsione di richieste di iscrizione in eccedenza, si indicano di seguito alcuni criteri di precedenza certamente non esaustivi:

- a) Domande sostenute coerentemente da giudizio di orientamento da parte della scuola secondaria di 1° grado
- b) Domande sostenute da richiesta supportata da segnalazione da parte dei servizi sociali
- c) Domande presentate da studenti diversamente abili (art.4 della legge regionale 5/2015) o disturbi specifici di apprendimento¹
- d) Vicinanza della residenza dell'alunno al centro di formazione o particolari impegni lavorativi dei genitori
- e) Presenza di fratelli o sorelle già frequentanti il Centro di Formazione

Un'aperta ed efficace collaborazione tra le IF, le IS e gli Enti locali consentirà di individuare in anticipo le condizioni per l'accoglimento delle domande, pur con le variazioni che di anno in anno si rendono necessarie e di individuare le condizioni e le soluzioni migliori per poter adeguatamente (se non completamente) dare risposta alle domande acquisite.

È quindi opportuno sensibilizzare tutti gli attori sull'importanza di una proficua cooperazione nella fase successiva alla chiusura delle iscrizioni on line, anche perché, come già precisato, i criteri individuati potrebbero non risultare esaustivi rispetto all'esigenza primaria di risposta alla domanda espressa dalle famiglie e dagli allievi.

La fase di gestione delle domande dovrà quindi essere improntata a principi di ragionevolezza e appropriatezza avendo cura di evitare il ricorso a eventuali test di valutazione quale metodo di selezione delle domande di iscrizione, in coerenza con quanto previsto dal MIUR nella propria circolare.

In quest'ottica si reputa non rispondente a ragionevolezza il criterio di precedenza consistente nel rapporto di parentela tra minore da iscrivere e personale della Istituzione Formativa presso la quale si fa richiesta di iscrizione né si ritiene possibile dare priorità alle domande di iscrizione in ragione della data di invio delle stesse, mentre l'eventuale ricorso al criterio dell'estrazione a sorte rappresenta l'estrema ratio.

Raccolta dei dati personali

Con riferimento alla predisposizione del modulo di iscrizione, *on line* o cartaceo ove previsto, le istituzioni formative devono osservare scrupolosamente le disposizioni del *Codice in materia di*

¹ Saranno ammessi a frequentare ciascuna delle prime annualità dei percorsi IeFP al massimo n. 2 alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92, di cui uno in situazione di gravità (art. 3 comma 3), e al massimo n. 3 alunni con certificazione ai sensi della legge 170/2010. Le suddette ammissioni sono subordinate alla presentazione da parte della famiglia dell'allievo di idonea documentazione sanitaria prevista dalla normativa, compresa apposita valutazione di idoneità alla frequenza dei laboratori e all'utilizzo della relativa strumentazione professionale, rilasciata dal servizio di neuropsichiatria che ha in carico l'alunno.

protezione dei dati personali, con particolare riferimento agli articoli 2-*sexies* e 2-*octies* e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e, in particolare, gli articoli 9 e 10 relativi al trattamento di particolari categorie di dati personali effettuato nell'ambito delle predette operazioni.

In tale quadro, anche alla luce delle indicazioni rese dal Garante per la protezione dei dati personali con parere del 12 dicembre 2013, n. 563, si ritiene opportuno fornire istruzioni alle scuole che, nell'ambito della propria autonomia didattica, intendano integrare e adeguare il modulo di iscrizione per offrire ad alunni e a studenti ulteriori servizi in base al proprio Piano triennale dell'offerta formativa e alle risorse disponibili.

In particolare, si sottolinea che le ulteriori informazioni raccolte devono essere strettamente pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono trattate. Le istituzioni formative, pertanto, avranno cura di valutare che i dati raccolti siano effettivamente attinenti e correlati alla finalità dell'iscrizione scolastica e che tale finalità possa essere validamente raggiunta con l'esclusivo uso dei dati personali già raccolti dalla scuola.

A tale proposito, si rammenta che sono qualificati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità delle iscrizioni i dati riferiti al titolo di studio e alla professione dei genitori e degli esercenti la responsabilità genitoriale di alunni/studenti.

Le richieste di informazioni finalizzate all'accoglimento delle domande di iscrizione o per l'attribuzione di precedenza o punteggi nelle graduatorie/liste di attesa devono essere definite con delibera del Consiglio di istituto che evidenzia in maniera puntuale i motivi che rendono indispensabile la raccolta di informazioni ulteriori.

Le scuole forniscono l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, con particolare riferimento ai diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento medesimo, secondo le seguenti modalità:

- per le iscrizioni *on line*, la pagina contenente l'informativa deve essere visualizzata prima dell'accesso alle pagine del modello di iscrizione da compilare e un *flag* ne deve registrare la presa visione per le scuole statali ovvero l'accettazione per le scuole paritarie e i centri di formazione professionale regionale;
- per le iscrizioni che non vengono effettuate *on line* (ad esempio, per le istituzioni scolastiche paritarie che non aderiscono al sistema "Iscrizioni *on line*"), l'informativa deve essere opportunamente allegata al modello di iscrizione cartacea.

Le istituzioni formative possono utilizzare anche ulteriori modalità di pubblicizzazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di alunni/studenti, quali, ad esempio, la pubblicazione del testo dell'informativa sul sito *web* della scuola.

Al termine della procedura di iscrizione le scuole possono conservare, con modalità che consentono l'identificazione degli interessati, solo per le finalità espressamente previste dalla normativa di settore e per un periodo di tempo non superiore a quello a tali fini strettamente necessario (cfr. art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento (UE) 2016/679), i moduli di iscrizione relativi ad alunni/studenti che, pur avendo presentato la domanda, non si sono per qualsiasi ragione iscritti.

Adempimenti dei genitori

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale per effettuare l'iscrizione *on line*

–individuano la scuola d'interesse, attraverso il portale “Scuola in Chiaro”. Per consentire una scelta consapevole della scuola, i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale hanno a disposizione, all'interno di “Scuola in chiaro”, il Rapporto di Autovalutazione (RAV), documento che offre più livelli di approfondimento, da un profilo generale di autovalutazione fino alla possibilità di analizzare i punti di forza e di debolezza della scuola con una serie di dati e analisi;

– accedono al sito www.miur.gov/iscrizionionline/ utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) o eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) e si abilitano al servizio di Iscrizioni *on line*.

La funzione di attivazione del servizio è disponibile **dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2022;**

– compilano la domanda in tutte le sue parti, mediante il modulo *on line*, **dalle ore 8:00 del giorno 9 gennaio 2023;**

– inviano la domanda d'iscrizione alla scuola di destinazione **entro le ore 20:00 del 30 gennaio 2023;**

– Il sistema “Iscrizioni *on line*” avvisa in tempo reale, a mezzo posta elettronica, dell'avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda. I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale possono comunque seguire l'*iter* della domanda inoltrata attraverso una specifica funzione *web*.

L'accoglimento della domanda viene comunicato attraverso il sistema “Iscrizioni *on line*”.

Atteso che il modulo di domanda *on line* recepisce le disposizioni di cui agli articoli 316, 337-ter e 337-*quater* 2 del codice civile e successive modifiche e integrazioni, la domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere condivisa da entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale. A tal fine, il genitore e l'esercente la responsabilità genitoriale che compila il modulo di domanda dichiara di avere effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316, co. 1, c.c. - Responsabilità genitoriale - Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio.

I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter, co. 3, c.c. - Provvedimenti riguardo ai figli - La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-*quarter*, co. 3, c.c. - Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso - Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

La compilazione del modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”.

Pertanto, i dati riportati nel modulo d'iscrizione assumono il valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione, rese ai sensi dell'articolo 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Si rammentano infine le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 che, oltre a comportare la decadenza dai benefici, prevedono conseguenze di carattere amministrativo e penale per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità.

Trasferimento di iscrizione

Le IF rendono effettiva la facoltà dei genitori di scegliere liberamente il corso di studi ritenuto più confacente alle attitudini e alle aspirazioni del minore.

Pertanto, qualora gli interessati chiedano, a iscrizione avvenuta alla prima classe di un'IF e prima dell'inizio ovvero nei primi mesi dell'anno scolastico, di optare per altro indirizzo o altra IF, la relativa motivata richiesta viene presentata sia al direttore della IF di iscrizione che a quello della IF di destinazione.

In caso di accoglimento della domanda di iscrizione da parte della IF di destinazione, il direttore della IF di prima iscrizione è tenuto a inviare il nulla osta all'interessato e alla IF di destinazione.

Gestione delle attività successive alla chiusura del sistema di iscrizioni on-line

Alla chiusura del periodo di iscrizioni on line si apre la fase di gestione delle domande a cura delle IF: le domande on line ricevute dalle IF di destinazione devono essere puntualmente accettate o smistate ad altra IF/IS (in base alla scelta effettuata dalla famiglia sulla domanda).

La Regione e le IF devono comunque garantire, **entro i limiti delle disponibilità di bilancio**, la fruizione del diritto allo studio attraverso ogni utile forma di razionalizzazione e di indirizzo e in partenariato con tutti i soggetti interessati.

Al riguardo si precisa che anche per l'anno formativo 2023/2024:

- il n. percorsi e di allievi massimo autorizzabile, per ciascuna Istituzione Formativa, è uguale a quello autorizzato nell'anno precedente.
- il n. allievi minimo e massimo finanziabile è pari a 20-25.

Si invitano, pertanto, le IF a voler verificare, **entro l'inizio delle attività didattiche**, la consistenza numerica degli allievi iscritti ad ogni percorso di prima annualità.

Nel caso la IF si avveda della impossibilità di attivare il percorso con il numero minimo di studenti previsto dovrà procedere al riorientamento dello studente verso un altro percorso della stessa IF, oppure verso un percorso di un'altra IF oppure verso una istituzione scolastica.

Si precisa che, per motivi di economicità e appropriatezza, il limite minimo di allievi non potrà subire deroghe.

Accoglienza e inclusione

- *Alunni con disabilità*

Le iscrizioni degli alunni con disabilità effettuate nella modalità on line sono perfezionate con la presentazione alla IF prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di competenza, comprensiva della diagnosi funzionale, predisposta a seguito degli accertamenti collegiali previsti dal D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185.

Sulla base di tale certificazione e della diagnosi funzionale, la IF procede alla personalizzazione del percorso formativo attraverso la stesura del piano educativo individualizzato, in stretta relazione con la famiglia e gli specialisti dell'A.S.L.

- *Alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA)*

Le iscrizioni di alunni con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), effettuate nella modalità *on line*, sono perfezionate con la presentazione alla scuola prescelta della relativa diagnosi, rilasciata ai sensi della legge n. 170/2010 e secondo quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2012 sul rilascio delle certificazioni.

Le IF assicurano le idonee misure compensative e dispensative di cui al d.m. 12 luglio 2011, n. 5669, e delle allegate linee guida; in particolare, provvedono ad attuare i necessari interventi pedagogico-didattici per il successo formativo degli studenti con DSA attivando percorsi di didattica individualizzata e personalizzata.

Saranno ammessi a frequentare ciascuna delle prime annualità dei percorsi IeFP al massimo n. 2 alunni con certificazione ai sensi della legge 104/92, di cui uno in situazione di gravità (art. 3 comma 3), e al massimo n. 3 alunni con certificazione ai sensi della legge 170/2010.

- *Alunni con cittadinanza non italiana*

Agli alunni con cittadinanza non italiana si applicano le medesime procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana, ai sensi dell'articolo 45 del D.P.R. 394/1999.

Insegnamento della cultura religiosa

La l.r. 5/2015 (art. 4 - Linee di intervento regionali - lettera n) numero 4) prevede che i percorsi siano articolati in modo da garantire l'insegnamento della cultura religiosa, da collocarsi nell'ambito dell'Asse storico sociale. Pertanto nel modulo di iscrizione non è prevista alcuna opzione.

La presente circolare verrà pubblicata sul sito della Regione Lazio.

BELLI ANNA MARIA
2022.12.08 13:07:54
REGIONE LAZIO
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
(Anna Maria Belli)

D ALESSIO AGNESE
2022.12.07 16:24:05
REGIONE LAZIO
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
Dot. (Anna Maria Belli) Alessio
RSA/2048 bits

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo

LONGO ELISABETTA MARIA RITA
2022.12.07 16:27:18
REGIONE LAZIO
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
CIRCOLARE REGIONALE
RSA/2048 bits